

Allegato A

LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO DEGLI ENTI QUALIFICATI PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI, PER GESTANTI E PER MADRI CON MINORI

1) FINALITA' DELL'ACCOGLIENZA

La titolarità delle funzioni relative all'erogazione dei Servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori è attribuita ai Comuni ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, del D.Lgs. n.112/1998, della L.328/00 e della L.R. n.11/2001.

La Legge n. 184/1983, così come modificata dalla Legge n. 149/2001, prevede il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Quando la famiglia non è in grado di assolvere alle sue funzioni di cura e di educazione, nonostante gli interventi di sostegno garantiti dai Servizi competenti, per il minore viene disposto l'istituto dell'affidamento familiare. Ove non sia possibile l'affidamento familiare è consentito l'inserimento del minore in una comunità di accoglienza.

Oggetto delle presenti linee guida è la definizione delle prestazioni concernenti l'attività delle comunità che accolgono minori, gestanti e madri con minori in regime residenziale e semiresidenziale al fine di costituire un albo del Comune di Padova di enti qualificati alla gestione di servizi di accoglienza.

L'inserimento in comunità rappresenta un intervento di separazione temporanea del minore dalla propria famiglia incapace e/o impossibilitata di prendersene cura. Tale intervento ha carattere di eccezionalità, temporaneità e sussidiarietà e pertanto si prefigge di mantenere vivi i legami familiari e di migliorare le relazioni tra il minore e la sua famiglia in vista di una riunificazione. Laddove la riunificazione non sia possibile per la presenza di condizioni tali da impedire il rientro del minore, è responsabilità dei Servizi competenti agire con tempestività al fine di evitare lunghe istituzionalizzazioni o il radicarsi di situazioni indeterminate che possono impedire il pieno sviluppo psico-evolutivo e affettivo del minore.

L'inserimento del minore in comunità di accoglienza può avvenire:

- per disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- per il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale ad un progetto di tutela definito dal Servizio Sociale;
- per un intervento ai sensi dell'art. 403 Codice Civile "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" che garantisce, nell'immediatezza, un contesto di protezione in caso il minore sia trovato in stato di abbandono, indigenza e maltrattamento.

L'inserimento in comunità persegue quindi le finalità di assicurare al minore un contesto di protezione e di cura consentendo il proseguimento del suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione con la famiglia d'origine e con il contesto di vita, nei termini di:

- a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, in un ambiente idoneo alla crescita;
- b) sostenere il minore nell'esperienza di separazione dal contesto familiare;
- c) curare e incentivare l'integrazione del minore nell'ambiente di vita, affinché possa costruirsi o rinforzare legami sociali ed affettivi;
- d) dare l'opportunità alla famiglia d'origine di intraprendere i percorsi necessari al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro in famiglia;
- e) qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, accompagnare il minore all'inserimento in altro contesto familiare o nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Obiettivi comuni del sistema dei servizi territoriali e delle comunità residenziali sono:

- ridurre il tempo di permanenza e incrementare l'incisività degli interventi nelle comunità;
- assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all'ambiente;
- contenere la ricettività massima delle strutture;
- assicurare la pronta accoglienza nelle strutture specifiche;
- garantire, in accordo con i servizi sociali di riferimento, l'accompagnamento nei procedimenti che riguardano il minore (rilascio del permesso di soggiorno, ecc.) e nell'accesso ai servizi (sanitari, scolastici), nonché il rispetto delle esigenze culturali e religiose;
- collaborare con i servizi socio-sanitari nella cura del disagio del minore e nel rinforzo positivo dei legami con la famiglia di origine, qualora possibile.

Il sistema delle comunità semiresidenziali risponde ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, mantenendo il collocamento presso la famiglia di origine, promuovendo le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali attivando l'ambiente di vita e il territorio di appartenenza. Obiettivi comuni del sistema dei servizi sociali e delle comunità semiresidenziali sono:

- prevenire o evitare l'allontanamento dalla famiglia, garantendo al bambino o ragazzo un intervento che lo sostenga nella ridefinizione e/o rinforzo delle relazioni con la famiglia di origine o con altre realtà, evitandogli il trauma dello sradicamento dal contesto di vita;
- promuovere, in raccordo con i servizi territoriali, le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali;
- monitorare i rapporti tra il bambino o ragazzo e la sua famiglia.

Le caratteristiche fondamentali delle comunità semiresidenziali sono la flessibilità di tempi e di programmi e un costante e forte rapporto con le opportunità che il territorio offre a favore dei bambini e dei ragazzi.

Per quanto concerne il collegamento con la rete dei servizi territoriali le comunità residenziali e semiresidenziali per minori collaborano:

- nell'armonizzare il progetto educativo individuale con il progetto quadro dei servizi sociali;
- nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia di origine;
- nel realizzare, ove possibile, il suo rientro in famiglia o, in subordine, nel sostenere l'inserimento in una famiglia adottiva/affidataria. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l'autonomia;
- nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

Le comunità residenziali e semiresidenziali per minori sono viste nell'ottica di una rete di risorse accoglienti e di servizi educativi presenti nel territorio, che prevede pertanto strutture con caratteristiche differenziate in relazione ai bisogni dell'utenza.

2) TIPOLOGIE DI COMUNITA' DI ACCOGLIENZA

A seconda delle necessità, dell'età e dei provvedimenti adottati per il minore, l'inserimento in comunità di accoglienza in regime residenziale o semiresidenziale che accolgono minori, ivi comprese le case comunità per gestanti e per madre con bambino, può avvenire in una delle seguenti tipologie di struttura, definite nell'Allegato A alla DGR 84/2007 "Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio - sanitari della Regione Veneto" (complemento di attuazione della LR 22/02):

Comunità Educativa per Minori: è un servizio educativo assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato e incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica. Le finalità sono educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare. Accoglie minori di età dai 6 ai 18 anni, maschi e/o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 8 minori.

Comunità Educativa per Minori con pronta accoglienza: è un servizio educativo assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato e incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica. Le finalità sono educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare. Accoglie minori di età dai 6 ai 18 anni maschi e/o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 8 minori di cui massimo 2 in pronta accoglienza.

Comunità Educativa Diurna per Minori/ Adolescenti: è un servizio educativo assistenziale con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato e incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica. Le finalità sono educative e assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare. Accoglie minori di età dai 6 ai 18 anni, maschi e/o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni. Può accogliere fino a un numero massimo di 10 minori.

Comunità Educativa Riabilitativa per Preadolescenti/Adolescenti: è un servizio educativo, terapeutico e riabilitativo con il compito di accogliere temporaneamente il minore/adolescente in situazione di evidente disagio psico - sociale e/o con gravi disturbi del comportamento. Le finalità sono educative, terapeutiche e riabilitative volte al recupero psico-sociale del preadolescente/adolescente accolto. Accoglie preadolescenti/adolescenti fino ai 18 anni, maschi e/o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino ad un numero massimo di 12 minori/adolescenti.

Comunità educativa mamma- bambino: la comunità mamma- bambino accoglie gestanti e/o madri con figlio, in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure in condizioni di disagio psico-sociale. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica. Le finalità sono assistenziali ed educative volte all'accompagnamento alla maternità, alla costruzione/rinforzo di una

relazione positiva con il figlio, al sostegno dell'autonomia personale e della capacità educativa genitoriale. Accoglie gestanti e/o madri con figlio. Può accogliere al massimo 6 donne con i propri figli e più 2 eventuali posti per la pronta accoglienza.

Comunità familiare: è un servizio educativo assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente persone con un nucleo familiare impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica e familiare. Questo Servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti di riferimento residenti nella struttura, preferibilmente di ambo i sessi che svolgono funzioni genitoriali. Le finalità sono educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare. Non si prevede una fascia di utenza specifica. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa e le caratteristiche delle persone accolte fino a un numero massimo di 6 ospiti.

Le strutture sopra indicate devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di ubicazione e dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/02 (o con procedura di accreditamento avviata alla data di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco).

3) REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

Tutte le strutture sopra indicate devono essere in possesso dei requisiti generali, di area, e dei requisiti specifici funzionali (numerosità, titoli, funzioni del personale), strutturali, tecnologici ed organizzativi indicati nell'Allegato A della DGR n. 84 del 16/01/2007.

Tutte le strutture sopra indicate devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto (l'ambito territoriale regionale trova motivazione sia nell'imprescindibile presupposto normativo per cui le strutture che erogano i servizi richiesti devono essere autorizzate e accreditate secondo la normativa di specifica competenza della Regione, nonché nella necessità di garantire efficacia ed efficienza all'intervento educativo assistenziale, tenuto conto in particolare dell'esigenza di mantenere i contatti del minore con il proprio contesto di vita e per favorire il monitoraggio ed i collegamenti con la struttura da parte del servizio sociale inviante).

4) IDONEE QUALITÀ MORALI DEL PERSONALE

Ai sensi delle linee guida regionali in materia di affidamento familiare per una maggiore garanzia dei bambini e ragazzi, tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto all'interno delle comunità, residenziali e semiresidenziali, devono essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate:

- insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art.380 e 381 del codice di procedura penale;
- non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;

In ogni caso si rammenta quanto stabilito dalla legge n.38/2006 riguardo all'interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art.444 del codice di procedura penale per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia.

L'insussistenza di queste circostanze dovrà essere dichiarata dagli interessati ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione.

5) FUNZIONI E COMPITI DELLE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA

Le Comunità di accoglienza collaborano con i Servizi titolari alla realizzazione del Progetto Quadro. Il Progetto Quadro riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di pregiudizio in cui si trova.

Per ogni minore ospite - e per ogni nucleo mamma-bambino - è presente il Progetto Quadro rispetto al quale la comunità ha il compito di declinare nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato) la parte degli obiettivi generali e specifici che si vuole raggiungere con l'inserimento in struttura, i tempi, le azioni e le modalità di monitoraggio del PEI.

Le comunità, in accordo con il Servizio titolare, collaborano alla cura delle relazioni familiari fra il minore accolto e la famiglia d'origine; possono svolgere, quando previsto dal Progetto Quadro, funzioni di recupero delle capacità educative genitoriali, ove non sia possibile la riunificazione familiare, e possono svolgere attività di sostegno e accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio all'affido familiare/adozione.

Le comunità di Accoglienza hanno il compito di provvedere alla cura, all'istruzione, all'educazione e alla vigilanza dei minori accolti garantendo specifici interventi di seguito definiti "prestazioni di base garantite all'utente".

6) PRESTAZIONI DI BASE GARANTITE ALL'OSPITE

La gestione delle strutture sopra descritte richiede lo svolgimento di attività di diversa natura per i servizi residenziali e semi-residenziali. Tali attività vengono definite di base e riguardano appunto tutte le strutture distinte in residenziali e semiresidenziali. Per altre prestazioni di base non comuni a tutte le strutture delle due categorie ma che comunque devono essere assicurate, si rimanda a quanto previsto nella DGR n.84 del 16 Gennaio 2007 in particolar modo per quanto riguarda la Comunità educativa-riabilitativa pre-adolescenti ed adolescenti.

Quanto sotto riportato deve essere quindi obbligatoriamente fornito agli ospiti.

Per le accoglienze in regime residenziale:

a) Servizi Alberghieri:

- preparazione e somministrazione dei pasti garantendo l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche (o in caso di intolleranze alimentari), il rispetto delle convinzioni religiose e culturali;
- lavanderia;
- cura e pulizia degli ambienti.

b) Cura e igiene personale. Biancheria e vestiario. Materiale scolastico:

- corredo personale di base;
- accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale;
- cura delle operazioni dell'igiene personale quotidiana, in base ai bisogni e all'età del minore;
- libri e spese scolastiche ordinarie;
- piccola somma settimanale a titolo di "paghetta" qualora non provvedano i genitori, tenendo conto dell'età del minore; nel caso dell'inserimento della madre eventuale riconoscimento di una piccola somma settimanale, qualora non abbia un reddito proprio.

c) Farmaci. Cure Mediche:

- pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e di eventuali ticket sanitari o di altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ma non particolarmente onerose;
- nel caso il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie ed onerose non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, gli oneri economici non sono a carico dell'ente gestore ma il pagamento dovrà essere preventivamente concordato con il Settore Servizi Sociali;
- aiuto nell'assunzione di medicinali secondo le prescrizioni mediche;
- accesso a presidi ospedalieri e ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni necessarie per la tutela della salute del minore.

d) Attività di cura, educative, ricreative e di socializzazione:

- supporto educativo all'inserimento scolastico, formativo/lavorativo, sociale;
- interventi necessari a garantire la frequenza scolastica (comprensivi di colloqui periodici in accordo con il Servizio Sociale e con referenti scolastici per la verifica dell'andamento scolastico);
- interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio (compresi frequenza attività sportive, centri estivi e soggiorni estivi);
- adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata purché ciò non contrasti con le norme vigenti e la tutela del minore;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
- collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, in particolare con il Servizio Sociale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto Quadro attraverso momenti di verifica e valutazione programmati;
- sostegno ed accompagnamento del minore ad interventi di carattere psicologico;
- ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale.

Per le comunità educative riabilitative, l'intervento di supporto specialistico va garantito da personale in possesso del titolo di psicoterapeuta (psicologo, psichiatra o neuropsichiatra).

e) Interventi con la rete familiare del minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- supporto alla relazione tra il minore e i familiari secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
- gestione degli incontri minore-famiglia, eventualmente in forma protetta se previsto dal Progetto Quadro;
- sostegno ed accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio all'affido familiare/adozione;
- gestione, in caso di fuga o di altra criticità, delle comunicazioni agli esercenti della responsabilità genitoriale, al Servizio Sociale, alle Forze dell'Ordine, al tutore, all'Autorità Giudiziaria nelle situazioni di inserimento di carattere giudiziale.

f) Trasporto:

- accompagnamento da/a scuola quando previsto nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi...) o luoghi di cura (servizi sociosanitari);
- accompagnamento occasionale in altri luoghi (ad esempio Tribunale per i Minorenni) in territorio regionale o in zone limitrofe.

Per le accoglienze in regime semiresidenziale, in relazione agli obiettivi del progetto definito dal Servizio Sociale:

a) Servizi alberghieri:

- preparazione ed eventuale somministrazione dei pasti garantendo l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche (o in caso di intolleranze alimentari), il rispetto delle convinzioni religiose e culturali;
- cura e pulizia degli ambienti.

b) Farmaci. Cure mediche:

- attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- aiuto nell'assunzione dei medicinali secondo le prescrizioni mediche.

c) Attività di cura, educative, ricreative e di socializzazione:

- cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana;
- supporto educativo all'inserimento scolastico, formativo/lavorativo, sociale;
- interventi volti a garantire la frequenza scolastica (comprensivi di colloqui periodici in accordo con il Servizio Sociale e con i referenti scolastici per la verifica dell'andamento scolastico);
- interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio;
- adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata purché ciò non contrasti con le norme vigenti e la tutela del minore;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
- sostegno ed accompagnamento del minore in attività di tipo psicologico;
- ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale;
- collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, in particolare con il Servizio Sociale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto Quadro attraverso momenti di verifica e valutazione programmati.

d) Interventi con la rete familiare del minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- supporto alla relazione tra il minore e i familiari secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
- rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minore e familiari come da progetto.

e) Trasporto:

- accompagnamento da/a scuola quando previsto nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi...) o luoghi di cura (servizi sociosanitari).

7) ALTRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE GARANTITE DAL GESTORE

L'Ente Gestore delle comunità di accoglienza può specificare ulteriori attività garantite all'utente comprese nella retta proposta. A parità di retta proposta sarà data preferenza al Gestore che offre prestazioni aggiuntive.

Altre prestazioni aggiuntive extra retta (es. spese per la regolarizzazione della posizione giuridica, spese biglietti, spese per rimpatrio, spese mediche straordinarie, psicoterapia, ecc...) potranno essere rese con specificazione dei costi ed eventualmente utilizzate in relazione a quanto previsto dal Progetto Quadro.

Sarà possibile, a parità di retta o con ribassi, la sperimentazione da parte dell'Ente Gestore, in accordo con il Comune di Padova, di modalità innovative di gestione dell'intervento, sempre nel rispetto delle Linee Guida e degli standard Regionali. Tali modalità innovative dovranno essere ben dettagliate in termini tecnici ed economici in un documento scritto. Il Comune di Padova esaminerà la proposta e valuterà la possibilità di una sua effettiva attuazione.

8) MODALITÀ DI FORMAZIONE, UTILIZZO E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DI OPERATORI QUALIFICATI

L'Albo di operatori qualificati per la gestione di servizi di accoglienza per minori, gestanti e madri con minori è articolato per tipologia dei servizi di accoglienza. Il criterio di inserimento e formazione delle graduatorie sarà basato sulla retta giornaliera individuale proposta dai soggetti gestori e sulla presenza del requisito della territorialità, con priorità alle strutture che applicano le rette più basse omnicomprensive.

L'Albo ha natura aperta con aggiornamento annuale consentendo così l'inserimento dei soggetti che ne facciano richiesta e risultino, ad esito delle verifiche da parte degli uffici comunali competenti, in possesso dei requisiti richiesti.

I soggetti gestori che risulteranno iscritti all'Albo avranno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta che comporti il venir meno e/o la variazione dei dati in possesso del Comune di Padova in relazione ai requisiti nonché alle modifiche del proprio assetto soggettivo anche con riferimento alla sede e alla denominazione. La perdita dei requisiti comporta l'automatica cancellazione dall'Albo.

La formazione dell'Albo non impegna in alcun modo il Comune di Padova.

I soggetti gestori inseriti nell'Albo potranno essere invitati a sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale un apposito accordo contrattuale.

9) CORRISPETTIVO E REGIME DELLE SPESE

Il corrispettivo per il servizio prestato dal Gestore è dato da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici elencati al precedente punto 6 forniti da ciascuna struttura. Il servizio è a misura, in quanto le prestazioni da fornire ed il relativo corrispettivo da erogare dipendono dal numero di minori inseriti nella struttura e dal periodo di permanenza.

Per i periodi in cui la permanenza in struttura è solo parziale (necessità di cura presso ospedali - escludendo eventuali ricoveri dove è necessaria la presenza dell'operatore – rientri in famiglia per brevi periodi, vacanze o festività, assenze arbitrarie del minore per i primi 5 giorni) la retta sarà sostenuta nella misura del 50% della retta intera con obbligo di conservazione del posto.

Per quanto riguarda le spese di vario genere che si rendono necessarie in relazione a ciascun minore, si adottano i seguenti criteri:

- sono comprese nella retta base giornaliera le spese ordinarie poste a carico del Gestore in quanto rientranti nei servizi che lo stesso si impegnerà a fornire sulla base delle presenti linee guida e indicati come "prestazioni di base garantite all'ospite", incluse nella retta base giornaliera;
- sono inoltre ricomprese nella retta base giornaliera tutte le altre spese, anche di carattere ordinario, che non siano espressamente indicate quali servizi aggiuntivi;
- eventuali servizi aggiuntivi forniti devono essere elencati insieme ai relativi criteri di applicazione e relativi costi aggiuntivi;
- eventuali spese straordinarie ed onerose (comprese le prestazioni non previste dal Servizio Sanitario Nazionale) saranno sostenute in base a quanto stabilito con il Servizio titolare del Progetto Quadro anche su proposta del Gestore;
- le spese sanitarie che per giustificati motivi o per necessità urgenti non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale inviante. Il Gestore dovrà obbligatoriamente produrre una attestazione dell'Azienda USL che certifichi tali necessità e che, valutata anche la possibilità di accedere ad altre strutture pubbliche o private accreditate alla stessa Azienda USL, è impossibile rendere la prestazione in tempi adeguati. In mancanza di tale attestazione non sarà possibile riconoscere alcun rimborso delle spese sanitarie sostenute.

10) AMMISSIONE

L'ammissione in struttura può essere:

- programmata: le modalità e i tempi d'ingresso vengono concordate tra il Servizio Sociale ed il Responsabile della Struttura;
- in regime di pronta accoglienza (per le strutture che offrono questo servizio): in questi casi valutata la necessità di attivare con immediatezza la risposta accogliente indipendentemente dalla possibilità di avere a disposizione elementi esaustivi sul minore e la sua famiglia, il Servizio Sociale o le Forze dell'Ordine, previa telefonata di accordo con il referente della Struttura, accompagnano immediatamente il minore presso il luogo di ospitalità.

Nell'ammissione programmata, il Servizio Sociale competente consulterà l'elenco dei Gestori e sceglierà la struttura nella posizione migliore in graduatoria e, ove richiesto dal PEI, per territorialità. Nel caso sia necessario privilegiare una struttura in grado di rispondere a precisi requisiti indispensabili al benessere del minore, per motivate situazioni di bisogno specifico ed eccezionale valutate dal servizio sociale e/o in sede di UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), il Capo Settore Servizi Sociali del Comune di Padova (o suo delegato), previa motivata relazione del Servizio Sociale che ha in carico il caso, può autorizzare l'inserimento del minore in tale struttura, derogando al principio della migliore posizione nell'elenco ed anche ricorrendo, in via eccezionale, a strutture esterne all'elenco.

In ogni caso, in ragione dell'urgenza che spesso caratterizza le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si riserva di non avvalersi di strutture presenti nella graduatoria, qualora quelle rispondenti alle caratteristiche del caso non siano disponibili all'accoglienza secondo la tempistica prevista dal decreto.

11) DIMISSIONE

La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale che ha la presa in carico del minore o del nucleo per:

- il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Quadro e del Progetto Educativo Individuale;
- la necessità di un cambio di struttura in relazioni a mutate esigenze del minore;
- la variazione del Progetto Quadro;
- il raggiungimento della maggiore età.

Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore o la madre potranno essere dimessi previo reperimento di un'ideale soluzione alternativa da parte del Servizio Sociale.

In caso di allontanamento del minore, la Struttura è tenuta a notificarlo contestualmente al Servizio competente e alle Forze dell'Ordine.